



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670  
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000224/of - Circ. n.145  
Belluno, 29/04/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO  
*Loro Indirizzi Mail*

**OGGETTO: COVID-19: procedure per importazione di beni necessari a fronteggiare l'emergenza e acquisizione di dispositivi medici. Etichetta in lingue diverse dall'italiano.**

Cari colleghe e colleghi,

si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 aprile 2020, è stata pubblicata l'Ordinanza del 26 aprile 2020 del Ministro della Salute (all. 1), con la quale **sono state adottate procedure per l'importazione di beni necessari a fronteggiare l'emergenza e l'acquisizione di dispositivi medici.**

Con specifico riguardo a quanto di interesse, si segnala che, in merito all'importazione di mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 e FFP3, il comma 4 dell'articolo 1 della suddetta Ordinanza prevede, in particolare, che **non costituisce impedimento al rilascio del nulla osta sanitario da parte dell'USMAF, né all'immissione in commercio, la circostanza che l'etichetta sia scritta in una delle lingue dell'Unione Europea diversa rispetto alla lingua italiana.**

Tale disposizione chiarisce, pertanto, che **è possibile cedere al pubblico i suddetti prodotti, anche qualora l'etichetta non sia scritta in italiano, ma rechi la lingua di un altro Stato UE.**

Si tratta di un importante chiarimento – fortemente richiesto dalla FOFI – che porrà fine alle numerose contestazioni, rivolte ai Farmacisti in sede ispettiva, per la commercializzazione dei suddetti prodotti in deroga alle disposizioni del Codice del Consumo.

Il provvedimento ha stabilito inoltre che, per la durata dell'emergenza, il nulla osta sanitario, per l'importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per fronteggiare l'emergenza in corso, compresi gli strumenti e gli apparecchi sanitari e i dispositivi di ventilazione, di cui all'Ordinanza del 2 aprile del Ministero della Salute, destinati a Regioni, Province autonome, Enti territoriali locali, PA, strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali (art. 2 Ordinanza

6/2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19), è rilasciato dal competente Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF).

Tale disposizione trova applicazione anche per i medesimi dispositivi medici per l'immissione sul mercato.

Sono previste, inoltre, misure per semplificare e razionalizzare l'acquisizione di dispositivi medici di importazione, in deroga a procedure amministrative.

Peraltro, nel caso in cui i dispositivi medici, controllati per l'importazione non per finalità commerciali, risultino privi di marcatura CE, il competente ufficio USMAF comunica l'esito del controllo sanitario al richiedente e al Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 per gli adempimenti di competenza in relazione alla valutazione di conformità a norme tecniche o a soluzioni alternative, che comunque soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al dispositivo stesso.

Allegati 1

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Somacal

